

Statuto Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine, A.P.I.U.

L'Associazione ha sede in Udine, via Cussignacco 5, presso la sede dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Gli scopi dell'Associazione saranno perseguiti mediante iniziative ed attività coordinate e coerenti con i programmi e le linee politiche adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti industriali e della provincia di Udine.

L'Associazione svolgerà:

- a) Attività culturali, di informazione e di formazione in tutte le forme e modalità che dovessero essere ritenute idonee a favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico, professionale e culturale degli associati;
- b) attività editoriale con qualsiasi mezzo al fine di sviluppare e promuovere l'aggiornamento tecnico, professionale e culturale degli associati;
- c) attività volte alla socializzazione tra gli associati in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
- d) attività volte a valorizzare la professione di Perito Industriale, facendosi promotrice o aderendo a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo, in tutti i campi interessati;
- e) collaborazioni con altri Enti o associazioni che perseguono finalità analoghe.

È obiettivo dell'Associazione istituire e mantenere rapporti di collaborazione con gli altri Ordini territoriali dei Periti Industriali, nonché con gli altri enti pubblici e privati direttamente o indirettamente coinvolti con l'attività svolta dall'A.P.I.U.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento a norma dell'art. 25 del presente statuto.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione, ne accettino lo Statuto, e siano interessate al suo sviluppo e alla sua valorizzazione.

Possono inoltre essere soci gli Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, nazionali o esteri, interessati alle attività dell'Associazione.

I soci sono classificati in:

- a) *ordinari*

Statuto Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine

b) effettivi

Sono soci **ordinari** le persone fisiche che, ai sensi del successivo articolo 6, siano state regolarmente ammesse a far parte dell'Associazione e versino annualmente la quota associativa di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci **effettivi** tutti gli Enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, nazionali od esteri che, avendone fatta domanda, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione e versino annualmente la quota associativa di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

La qualità di socio non è trasmissibile e tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno diritto ad un voto.

Le quote dei soci non sono rivalutabili.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, con al suo interno:
 - a. il Presidente;
 - b. il Tesoriere;
 - c. il Segretario.

Art. 6 - Ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci devono presentare una domanda scritta sui **moduli** appositamente predisposti dall'Associazione.

L'eventuale esclusione all'ammissione di socio verrà comunicata ai richiedenti dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:

- a) Ad essere convocati e ad intervenire alle assemblee dei soci;
- b) A godere di tutti i vantaggi assicurati dall'Associazione tramite convenzioni o promozioni di terzi ottenuti dall'associazione a favore dei propri soci;
- c) A fruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa, a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le consultazioni di materiali informativi resi disponibili nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa:

- a) per recesso, a partire dall'inizio dell'anno sociale successivo a quello in cui è stata comunicata dall'interessato al Consiglio Direttivo la volontà di recedere dall'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale entro l'anno solare successivo quello di riferimento della medesima quota associativa;
- c) Per esclusione a seguito di gravi motivi, ritenuti dal Consiglio Direttivo incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

I soci, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le somme versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è **convocata** tramite posta elettronica certificata o ordinaria, nel caso in cui il socio non abbia PEC, almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anagraficamente più anziano, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è **valida** in **prima convocazione** se è presente la maggioranza dei soci.

L'Assemblea potrà essere convocata in **seconda convocazione** a distanza non minore di un'ora dalla prima convocazione: in tal caso sarà **valida** qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nell'Assemblea ordinaria dei soci dovranno essere trattati, oltre agli altri eventuali, i seguenti argomenti:

- a) relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale dell'esercizio sociale precedente;
- b) approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo dell'esercizio sociale precedente;
- c) elezione diretta di due dei cinque membri del Consiglio Direttivo ad ogni scadenza di mandato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono **valide** se prese con la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea.

Della riunione e delle delibere è redatto **verbale** che sarà riportato sul libro Verbali Assemblee sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

Per la **convocazione** dell'Assemblea straordinaria valgono le norme fissate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria le decisioni sui seguenti argomenti:

Statuto Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine

- a) Trasformazione dell'Associazione;
- b) Fusione dell'Associazione;
- c) Scissione dell'Associazione;
- d) Modifica dello Statuto dell'Associazione;
- e) Scioglimento dell'Associazione.

Per la **validità** della **costituzione** e delle **deliberazioni** in **prima convocazione** dell'Assemblea straordinaria, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria potrà riunirsi in **seconda convocazione** a distanza non minore di un'ora dalla prima convocazione ed entro dieci giorni dalla prima convocazione: in tal caso sarà **valida** qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere saranno **valide** con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione valgono altresì le disposizioni dell'art. 25.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione **cinque membri**, di cui **tre** nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine e scelti fra i Consiglieri dello stesso Ordine e **due** nominati direttamente dall'Assemblea ad ogni scadenza di mandato. Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La durata in carica del Consiglio direttivo **coincide** con la durata in carica del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- a) un Presidente;
- b) un Segretario;
- c) un Tesoriere.

Non vi è incompatibilità con le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione e le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine.

Per la **validità** delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decesso, revoca od altro permanente impedimento di uno o più dei suoi membri, il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere anagraficamente più anziano, ne darà senza indugio comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine, che procederà alla **integrazione** del Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche di nomina assembleare, fino al limite statutario.

Nel caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi causa, di funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere

Statuto Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine

anagraficamente più anziano, ne darà senza indugio comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine, che procederà alla **sostituzione** di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, anche se di nomina assembleare, in modo da garantire la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo non può essere remunerato e può percepire unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività dell'Associazione.

Nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, rimane in carica il Consiglio Direttivo precedente.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la **convocazione** potranno essere utilizzate le modalità di volta in volta ritenute più opportune, ferma restando la necessaria comunicazione preventiva dell'oggetto e della data dell'adunanza ad ogni componente del Consiglio, pena l'invalidità della delibera.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate in **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di Consigliere può essere **revocata** dal Consiglio Direttivo nel caso di assenza alle riunioni per tre volte consecutive in un anno, senza giustificazione.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali;
- b) decidere sull'ammissione e sulla esclusione dei soci a norma degli artt. 6 e 8 dello Statuto;
- c) deliberare in merito alla relazione ed al rendiconto economico finanziario annuale che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare annualmente in ordine all'ammontare delle quote associative ed alle modalità di pagamento delle stesse;
- e) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità anche giudiziaria.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo il proprio operato alla ratifica nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è scelto fra i suoi componenti.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e provvede a redigere il rendiconto economico finanziario in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo. Presenta al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni la chiusura di ogni trimestre solare la situazione degli incassi ricevuti e dei pagamenti eseguiti in tale periodo.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è scelto fra i suoi componenti.

Il Segretario dirige e cura l'attività amministrativa dell'Associazione, quindi svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve le direttive.

Effettua la verifica formale delle domande di adesione all'Associazione, per poi sottoporle all'esame del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario avrà cura di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Art. 17 - Comitato di Garanzia

Abrogato.

Art. 18 – Proibiviri

Abrogato.

Art. 19 - Revisori dei Conti

Abrogato.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi di natura non corrispettiva ricevuti da enti pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
- c) dai corrispettivi specifici a fronte di servizi eventualmente resi ai soci o a terzi nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- d) da lasciti e donazioni;
- e) da beni acquistati dall'Associazione con le entrate di cui ai precedenti punti.

Statuto Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Udine

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 22 – Rendiconti ed avanzi di gestione

Il Rendiconto economico e finanziario annuale sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per poi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a norma dell'art. 9.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione avanzi di gestione nonché fondi a qualsiasi titolo costituiti, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Disposizioni disciplinari

Abrogato.

Art. 24 - Modificazione dello Statuto

Abrogato.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori, i quali provvederanno alle incombenze di legge, secondo le norme stabilite dall'art. 30 del C.C.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Per quanto non previsto o non in contrasto con il presente Statuto, valgono le norme vigenti del Codice civile.